

N. R.G. 8794/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA**

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in composizione monocratica, in persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 8794/2019 R.G., posta in decisione, previ gli incumbenti di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.04.2023,

PROMOSSA DA

██████████ S.R.L., c.f. ██████████, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato ad Arma di Taggia (Imola), Via B. A. Nuvolone 51, presso il proprio procuratore Avv. COMBA FEDERICO (C.F. CMBFRC83A05I138U) che la rappresenta e difende, giusta procura allegata in atti;

- ATTRICE -

CONTRO

BANCA ██████████ S.P.A., c.f. ██████████, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania, ██████████, presso lo studio degli Avv. ██████████ (C.F. ██████████) e Avv. ██████████ (C.F. ██████████) che, unitamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura allegata in atti;

- CONVENUTA -

avente ad oggetto: contratti bancari

Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice all'udienza del 17.04.2023 ed il procedimento è stato, dunque, posto in decisione con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

(artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma II, della legge 18.6.2009 n. 69)

Con atto di citazione del 30.05.2019, ██████████ S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Banca ██████████ S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al fine di accertare, in via principale, la mancanza di un valido contratto avente forma scritta per l'apertura del conto corrente affidato n. 39575, ancora in essere tra le parti, e del conto corrente anticipi n. 282909, il quale risulta estinto in data 03.09.2012, e, comunque, di dichiarare la nullità della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali, ovvero usurari, e di ogni altra spesa in assenza di una convenzione scritta e, per l'effetto, di ritenere e dichiarare non dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale.

In seno all'atto di citazione, parte attrice così concludeva: "*NEL MERITO, In relazione al rapporto di conto corrente n. 39575: IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la nullità integrale del rapporto bancario per difetto di forma scritta ex art. 117 comma 1 e 3 TUB;*



conseguentemente, rideterminare il rapporto di dare / avere tra le parti mediante espunzione di tutti gli oneri (interessi ultra-legali, interessi anatocistici, commissioni e spese) addebitati dalla banca e contabilizzati negli estratti conto, senza applicazione di alcun tasso di interesse sostitutivo. IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare la nullità di tutti gli oneri (interessi ultra-legali, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni e spese), addebitati dalla banca e contabilizzati negli estratti conto, per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB e/o per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e/o per violazione della normativa anti-usura ex Legge 108/1996; conseguentemente, rideterminare il rapporto di dare / avere tra le parti mediante espunzione di tali oneri e mediante applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB in sostituzione del tasso di interesse praticato. IN OGNI CASO, accertare il reale ed effettivo saldo del rapporto di c.c. 39575, risultante dalla predetta rideterminazione, che si quantifica in Euro 87.600,34 a credito del correntista o in quella diversa maggiore o minore somma quantificata in corso di causa. In relazione al rapporto di conto corrente n. 282909: IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la nullità integrale del rapporto bancario per difetto di forma scritta ex art. 117 comma 1 e 3 TUB; conseguentemente, rideterminare il complessivo rapporto di dare / avere tra le parti mediante espunzione di tutti gli oneri (interessi ultra-legali, interessi anatocistici, commissioni e spese) addebitati dalla banca e contabilizzati negli estratti conto, senza applicazione di alcun tasso di interesse sostitutivo. IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare la nullità di tutti gli oneri (interessi ultra-legali, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni e spese), addebitati dalla banca e contabilizzati negli estratti conto, per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB e/o per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e/o per violazione della normativa anti-usura ex Legge 108/1996; conseguentemente, rideterminare il complessivo rapporto di dare / avere tra le parti mediante espunzione di tali oneri e mediante applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB in sostituzione del tasso di interesse praticato. IN OGNI CASO, stante l'intervenuta estinzione con saldo "0" del rapporto di c.c. 282909, condannare la banca convenuta a corrispondere in favore di [REDACTED] Srl l'indebitito risultante dalla predetta rideterminazione, che si quantifica in Euro 37.739,61 o quella diversa maggiore o minore somma quantificata in corso di causa. IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa."

In via istruttoria, depositava perizia di parte e gli estratti conto parziali in suo possesso, in particolare, per il conto affidato n. 39575 dalla data di apertura del 31.12.1994 fino alla data del 16.01.2017, mentre per il conto anticipi n. 282909 dal 30.09.2002 fino al saldo "0" in data 31.03.2012.

Si costituiva Banca [REDACTED] S.p.A. deducendo la genericità e indeterminatezza delle eccezioni sollevate dall'attrice e ritenendo le stesse sfornite di prova, depositava altresì i contratti per cui è causa che risultavano sottoscritti rispettivamente in data 21.04.1994 e 26.04.2002, nonché gli estratti conto ai sensi dell'art. 50 T.U.B.

Nel merito, contestava la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, essendo conforme alla normativa e in quanto conseguenza alla periodica chiusura del conto corrente, l'irripetibilità degli stessi, ai sensi dell'art. 2034 c.c., stante che quest'ultimi erano stati spontaneamente corrisposti, conformi a quanto previsto dall'art. 120 T.U.B. e alla delibera del C.I.R. del 09.02.2000

Sollevava, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di applicazione di interessi usurari in quanto la perizia di parte sarebbe viziata da errori metodologici, quale ad esempio la comprensione nel calcolo del TAEG della clausola di massimo scoperto; l'eccezione di prescrizione del diritto di ripetizione delle competenze e interessi, in quanto si tratterebbero di rimesse in assenza di fido e la prescrizione



dell'azione di ripetizione dei pagamenti, la quale decorrerebbe dall'effettuazione dei singoli pagamenti, non avendo alcuna funzione ripristinatoria.

In via riconvenzionale, infine, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 234.857,97 e, così, concludeva: “- *Rigettare le domande attoree perché totalmente infondate in fatto e in diritto e comunque prescritte: - in via riconvenzionale condannare la [REDACTED] S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. [REDACTED] al pagamento della complessiva somma di € 234.857,97 di cui € 24.857,97 per scoperto del conto corrente n. 39575 ed € 210.000,00 per derivati scaduti estinti, oltre interessi convenzionali, comunque nel rispetto del tasso soglia, dal 18.09.2019 al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.*”

Istruita la causa, il Giudice concedeva i termini 183, comma VI, c.p.c. e con le prime memorie [REDACTED] S.r.l. precisava le proprie conclusioni domandando: “*NEL MERITO: a) respingere la domanda riconvenzionale formulata dalla banca convenuta siccome indimostrata ed infondata. In relazione al rapporto di conto corrente n. 39575: b) accertare e dichiarare la nullità di tutti gli oneri (interessi ultralegali, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni e spese), addebitati dalla banca e contabilizzati negli estratti conto, per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB e/o per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e/o per violazione della normativa antiusura ex Legge 108/1996; conseguentemente, rideterminare il rapporto di dare / avere tra le parti mediante espunzione di tali oneri e mediante applicazione del tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 TUB in sostituzione del tasso di interesse praticato, con condanna della banca convenuta a rimborsare a [REDACTED] Srl il credito risultante dalla predetta rideterminazione, che si quantifica in Euro 87.600,34 o quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa. In relazione al rapporto di conto anticipi n. 282909: c) accertare e dichiarare la nullità di tutti gli oneri (interessi ultralegali, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni e spese), addebitati dalla banca e contabilizzati negli estratti conto, per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB e/o per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e/o per violazione della normativa antiusura ex Legge 108/1996; conseguentemente, rideterminare il complessivo rapporto di dare / avere tra le parti mediante espunzione di tali oneri e mediante applicazione del tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 TUB in sostituzione del tasso di interesse praticato, con condanna della banca convenuta a rimborsare a [REDACTED] Srl il credito risultante dalla predetta rideterminazione, che si quantifica in Euro 37.739,61 o quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa. IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Federico Comba, difensore di [REDACTED] Srl.*”

Chiedeva, inoltre, con le seconde memorie l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione contabile a far data dall'inizio del rapporto e l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di rideterminare il rapporto di dare/avere tra le parti mediante l'espunzione degli oneri (interessi ultralegali, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni e spese) indebitamente applicati e contabilizzati negli estratti conto e l'applicazione del tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 TUB in sostituzione del tasso di interesse praticato.

La convenuta, di converso, precisava ad integrazione di quanto esposto in comparsa di costituzione e risposta che il contratto IRS di cui alla domanda riconvenzionale spiegata dalla Banca era stato da ultimo risolto con comunicazione dell'Istituto inviata via raccomandata a/r in data 11.9.2019 e via PEC in data 31.10.2019.

Con ordinanza del 25.06.2020, il Giudice accoglieva la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio al fine di rideterminare il saldo dei conti corrente e i rapporti di dare-avere tra le parti secondo i seguenti criteri: “*A) ANATOCISMO: 1) per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000:*



Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi: - qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi; - ed altresì qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB, e ciò solo in assenza di relativa pattuizione scritta; - per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 (ritenendosi non immediatamente operativa la modifica del 120 TUB dal 1.1.2014), verificare se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente; 2) per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013: Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti ed in assenza di pattuizione scritta, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente; 3) per i contratti stipulati successivamente all'1.1.2014: Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente. Per il periodo precedente mantenere la capitalizzazione reciproca per come pattuita. B) MANCATA PATTUIZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PASSIVO: In caso di mancata pattuizione per iscritto – ma in presenza di contratto scritto - del tasso di interesse passivo nel contratto sottoscritto dalle parti, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto: 1) per i contratti stipulati prima del 9.7.92 (entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338) il tasso legale; 2) per i contratti stipulati tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10); 3) per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (così come modificato dal D.L.vo n.141/10). 4) in caso di totale mancanza di contratto il tasso legale; C) VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE: 1) Predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla Banca secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto. 2) Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato. D) USURA: 1) Usura originaria: Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi, si sia superato il tasso soglia. 2) Calcolo in caso di usura originaria: Qualora risulti che il tasso di interesse pattuito nei contratti oggetto di causa risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato; 3) Calcolo nel caso di usura sopravvenuta: nel caso in cui in il tasso di interesse risulti superiore al tasso soglia a seguito di variazioni intervenute nel corso del contratto (118 TUB) ricondurre il tasso nei limiti del tasso soglia; 3) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura sopravvenuta: A) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il



31.12.2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata (ed a prescindere dall'accertamento di cui al quesito sub E.) rispettivamente con il tasso soglia e con "la CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati" B) periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse. E) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: 1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinate; nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR. F) ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA: Effettui il CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri: A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto; B) Se non sono stati prodotti gli estratti conto iniziali: b.1) e ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista; b.2) e ad agire è la banca: nessun ricalcolo; C) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: c.1) e ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo; c.2) e ad agire è la banca: nessun ricalcolo; G) CONTEGGIO FINALE: All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca, tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale. H) VALUTE: Con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata l'applicazione di una valuta antergata/postergata: per i contratti antecedenti il 2011 e sino all'entrata in vigore dell'art. 120 TUB (nuovo testo): a) accerti il CTU se sussista una pattuizione contrattuale in tal senso e se la stessa sia stata rispettata; b) ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettuati il CTU il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti; c) ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettuati il conteggio secondo data valuta (ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva; per i contratti successivi al 2011 dall'entrata in vigore dell'art. 120 TUB (nuovo testo): a) verifichi il CTU se la clausola pattuita sia conforme a quanto previsto dall'art. 120 TUB e se tale clausola sia stata in concreto rispettata dalla banca; b) nei casi contrari, effettuati il CTU ogni conteggio, tenendo conto dei giorni di valuta così come previsti dall'art. 120 TUB. I) PRESCRIZIONE, se eccepita: 1) preliminarmente rideterminare il saldo "reale" del conto applicando i criteri già indicati nel precedente capoverso; b) svolta detta operazione - ed ove il saldo del conto come rideterminato presenti un credito per il correntista - il c.t.u. individuerà le



rimesse ripristinatorie della provvista e le rimesse che possono definirsi solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo); c) rilevato che detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale del conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che da la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di riesperdere il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in tal senso cfr. sentenza SS.UU. 24418/10); d) ritenuto che individuate le rimesse solutorie il CTU procederà alla quantificazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca - pagati con le rimesse solutorie prescritte - e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto; 2) A tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto esclusivamente dei contratti."

All'udienza del 08.11.2022 venivano, quindi, precisate le conclusioni dalle parti e la causa veniva posta in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..

In seguito, però, il procedimento era rimessa sul ruolo al fine di valutare il passaggio in giudicato o meno della sentenza della Corte di appello richiamata dalle parti con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta (sentenza n. 1772/2022 pubblicata in data 20.09.2022).

Sicché, nuovamente precisate le conclusioni in data 17.04.2023, la causa era assegnata a sentenza con i termini di legge per comparse conclusionali e memorie di repliche.

Così ricostruite le richieste delle parti e l'iter processuale, le domande attoree devono essere accolte.

Ed invero, Banca [REDACTED] S.p.A. ha depositato i contratti in parola nonché gli estratti conto completi e senza soluzione di continuità per l'intero periodo di vita del conto affidato n. 39575 (compreso dal 26.04.1994 al 12.07.2019), mentre per il conto anticipi n. 28909 gli estratti conto in atti sono riferibili al periodo compreso dal 24.04.2002 (data di apertura del conto) al 03.09.2012, risultando mancanti solo i prospetti riferiti al II, III e IV trimestre 2005 e l'estratto conto capitale con il prospetto di liquidazione delle competenze riferito al IV trimestre 2010.

Parte convenuta ha, quindi, dato prova dell'esistenza dei contratti, puntualmente sottoscritti, che nel tempo hanno regolato i rapporti tra le parti, superando in tal modo l'eccezione inizialmente formulata dall'attore di nullità integrale dei rapporti bancari per difetto di forma scritta ex art. 117 comma 1 e 3 TUB; eccezione, comunque non riproposta dalla [REDACTED] s.r.l. né in sede di I memorie 183 c.p.c. né in conclusionale.

In ordine, poi, alle ulteriori contestazioni svolte dall'attore dirimente si è rivelata la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, le cui risultanze -essendo scevre da vizi logici e tecnici- sono sostanzialmente condivisibili avendo, peraltro, il consulente esaustivamente risposto anche alle osservazioni svolte dalle parti.

Dalla relazione è, pertanto, emerso che sebbene nessuno dei due rapporti sia affetto da usura originaria, sussistono comunque dei profili di criticità in ordine alla capitalizzazione degli interessi nonché a spese ed oneri non pattuiti.

In particolare, per il conto affidato n. 39575, la disciplina prevista dalla l. 108/96 non trova applicazione quanto al primo contratto essendo stato stipulato in data anteriore (21.04.1994) all'entrata in vigore della prefata normativa, mentre nel contratto successivo del 20.01.2005 (sempre



riferibile al conto n. 39575) il tasso applicato era espressamente determinato, risultava approvato per iscritto dal cliente ed era, ad ogni modo, inferiore ai tassi soglia di riferimento.

Circa l'usura sopravvenuta attenzionata dal consulente in ordine a tale conto per lo sporadico superamento dei tassi soglia limitatamente al II e III trimestre 2010 e al I, II e IV trimestre 2012, nonché il superamento dei tassi soglia limitatamente al IV trimestre 2010, al I trimestre 2011 e al II trimestre 2012, v'è da rilevare come ai fini dell'usurarietà di un rapporto la cosiddetta usura sopravvenuta nel corso dello stesso si debba ritenere irrilevante dovendosi, piuttosto, limitare la verifica sull'usura al momento della stipula dei contratti e/o delle nuove pattuizioni che si sono susseguite nel corso del rapporto -verifica che nel caso in specie ha escluso la configurabilità dell'usura- (Cfr. Cass. S.U. n. 26675/2017)

Nondimeno i citati riscontri effettuati dal consulente non inficiano i conteggi finali della relazione. Ciò perché il perito nel determinare il saldo reale ha, comunque, epurato le voci attinenti alle commissioni su affidamento che avevano sporadicamente portato al superamento del tasso soglia nel corso del rapporto.

Difatti, come dallo stesso riconosciuto nel suo elaborato *“i sopra elencati superamenti dei tassi soglia non hanno avuto alcuna corrispondente ripercussione in termini di quantum con riguardo al saldo “reale” del conto corrente n° 39575”* in quanto detti occasionali superamenti dei limiti di legge erano in concreto ascrivibili alle somme addebitate dalla Banca per oneri a titolo di commissioni su affidamento, oneri che sono stati azzerati dal medesimo consulente in quanto mai convenzionalmente pattuiti per come accertato in seno ai contratti esaminati (Cfr. pag. 26 relazione peritale).

Per il conto anticipi n. 282909, invece, è stato individuato un tasso contrattuale del 9,250% che è risultato ampiamente inferiore al tasso soglia di riferimento. Inoltre, è emerso che tutte le competenze maturate nel conto anticipi venivano dalla banca trimestralmente capitalizzate e addebitate sul conto corrente ordinario n. 39575.

Il consulente ha, inoltre, provveduto a rideterminare i saldi reali di entrambi i conti accertando per il conto n. 282909 un saldo “reale” finale pari a zero per come risultante dagli estratti conto della Banca in virtù del citato “ribaltamento” delle competenze nel conto corrente ordinario, mentre per il conto corrente n. 39575, a fronte di un saldo debitore da estratto conto alla data del 12.07.2019 di € 24.857,97 -relativamente al quale la Banca aveva formulato domanda riconvenzionale- il perito ha invece calcolato un *“saldo reale”* rideterminato alla stessa data a favore per il correntista in € 112.924,65.

In particolare il superiore calcolo è stato effettuato per il conto n. 39575 *“a) dal 06/06/1994 (data della prima operazione annotata in conto) sino al 19/01/2005, applicando i tassi di interesse convenzionalmente pattuiti (ovvero quelli risultanti dagli estratti conto, se più favorevoli per il correntista), enucleando le somme addebitate dalla Banca a titolo di c.m.s. (in quanto non specificata la modalità di computo e la base di calcolo) e a titolo di commissioni su affidamento (mai pattuite), riconducendo le altre spese nei limiti di quelle convenute, omettendo qualsivoglia capitalizzazione degli interessi ivi maturati in mancanza di idonea pattuizione di reciprocità; non essendo stati accertati superamenti dei tassi soglia nel periodo, nessuna riconduzione è stata eseguita; b) dal 20/01/2005 (data della pattuizione della capitalizzazione reciproca degli interessi) sino al 12/07/2019 applicando i tassi di interesse convenzionalmente pattuiti (ovvero quelli risultanti dagli estratti conto, se più favorevoli per il correntista), enucleando le somme addebitate dalla Banca a titolo di c.m.s. (in quanto non specificata la modalità di computo e la base di calcolo) ed a titolo di commissioni su affidamento e commissioni in assenza di fondi (entrambe mai pattuite), riconducendo le altre spese nei limiti di quelle convenute, capitalizzando trimestralmente sia gli*



interessi attivi (al netto delle ritenute operate dalla Banca) che quelli passivi; nei trimestri di accertata usurarietà ex L. 108/96 le condizioni economiche sono state ricondotte nei limiti dei tassi soglia per come previsto in seno al mandato”.

Il consulente ha inoltre effettuato il ricalcolo dei rapporti di dare-avere del conto corrente in causa individuando correttamente le rimesse solutorie ai fini dell'eccepita prescrizione. Difatti, in ossequio al mandato ricevuto, ha tenuto conto del saldo reale che è l'unico che dà la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e che consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di riesperire il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in tal senso *cf. sentenza SS.UU. 24418/10*).

Or, concordando con il calcolo effettuato, deve riconoscersi quanto stabilito dal consulente tecnico d'ufficio nelle sue conclusioni, ovverosia che l'indebitto irripetibile pagato con le rimesse aventi natura solutoria ammonta a complessivi € 18.315,92.

Di tal ché, decurtando dal c.d. “saldo reale” attivo per il correntista in precedenza ottenuto l'ammontare delle rimesse solutorie irripetibili come sopra individuate, il saldo del conto corrente oggetto di causa è giustamente rideterminato in € 94.608,74 a favore del correntista.

In merito alla domanda riconvenzionale proposta dall'istituto di credito per il pagamento dei derivati scaduti in base al contratto di *Interest Rate Swap* n. 1591110 concluso tra le parti in data 29.05.2007, occorre evidenziare che, con sentenza n. 1772/2022 pubblicata in data 20.09.2022 e già passata in giudicato -come dichiarato da parte attrice con il verbale di precisazione delle conclusioni del 17.04.2023 e sostanzialmente non contestato dalla convenuta- la Corte di Appello di Catania ha dichiarato la nullità del suddetto contratto condannando [REDACTED] S.p.A. al pagamento, in favore di [REDACTED] s.r.l., della somma di € 99.592,95, oltre interessi legali.

Per tali ragioni, essendo venuto meno il titolo dal quale discende la richiesta della convenuta, la domanda per il pagamento dei derivati scaduti non può trovare accoglimento e andrà anch'essa rigettata.

Per tutti i superiori motivi le domande di parte attrice risultano fondate.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 8794/2019 R.G., rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- **determina** in € 94.608,74 a credito del correntista il saldo del conto corrente affidato n. 39575 e, per l'effetto, condanna Banca [REDACTED] S.p.A. al pagamento della somma accertata, oltre agli interessi sino al soddisfo;

- **rigetta** le domande riconvenzionali;

- **condanna** Banca [REDACTED] S.p.A. al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore di parte attrice, avv. Federico Comba dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 13.430,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, alle spese vive ed a IVA e CPA come per legge;

- **pone** definitivamente le spese di CTU a carico della Banca [REDACTED] S.p.A.

Così deciso in Catania, 11.7.2023.

IL PRESIDENTE

Dott. Mariano Sciacca

